



COPIA

Deliberazione n° 9

COMUNE DI VAL LIONA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - DETERMINAZIONE TARIFFE 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **11:10**, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale, **presso la sala giunta del Municipio di Grancona**, con l'intervento dei Signori:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti /Assenti
Fipponi Maurizio	Presente
Cellina Claudia - Maria	Presente
Preto Martini Marta	Presente
Gusella Gianni	Presente
Baldan Adriano	Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in presenza il Segretario Comunale Di Como Roberta.

Il Presidente sig. Fipponi Maurizio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e 19 del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale.
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative ai due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva e per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare.

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui al predetto allegato "A" della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 28/12/2019, con la quale l'Amministrazione forniva indirizzi all'Ufficio Tributi per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni che, ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera e) del TUEL, si conferma nella modalità di gestione;

EVIDENZIATO altresì che la gestione del mercato settimanale della frazione di Grancona continuerà ad essere gestito direttamente dal Comune di Val Liona compresa la riscossione del canone mercatale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020 di approvazione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 con la quale si approvavano, con decorrenza 01 gennaio 2021, le tariffe del canone Unico nell'ambito della stessa seduta con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021;

RICHIAMATA l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22532 del 27 settembre 2017 secondo cui spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, mentre è di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con deliberazione consiliare n.66 del 29/12/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2020;

VISTO il parere favorevole espresso da parte del Responsabile dell'Area Amministrativo Tributaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di approvare, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, le tariffe delle affissioni di cui all'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA	IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa	F.to Pistore Laura
AREA SERVIZI FINANZIARI	IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile	F.to Bellini Gianna

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000.
Rep. pubblicazioni n° **182**

Val Liona, li 23-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000, è divenuta esecutiva in data **29-01-2021**

Val Liona, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Val Liona, li 23-02-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO